Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — **Roma — Martedì 30 Dicembre** — **Numero 304**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto n. 521, pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1902, n. 298, riguardante il testo unico sullo stato dei sottufficiali, incorsero i seguenti errori, che così vanno corretti:

all'articolo 8, primo comma, dove è detto « *acquista diritto ad una indennità di L. 1000* », deve invece dirsi « *acquista diritto al pagamento di una indennità* di L. 1000 »;

al medesimo articolo, quarto comma, dove è detto « *non pregiudica il diritto al conseguimento delle indennità* » deve dirsi invece « *non pregiudica il diritto al pagamento delle indennità* »:

all'articolo 10, primo comma, ove è detto « *legge 7 luglio 1902*, n. 276 » deve dire « *legge 7 luglio 1902, n. 278* ».

Il Numero 528 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli uscieri delle preture, dei tribunali e delle corti assumeranno da ora innanzi il nome di ufficiali giudiziari.

Art. 2.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuto l'età di anni 21 e non superare quella di anni 35;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un istituto Regio o pareggiato;

5° avere superato con successo un esame di concorso sulla composizione italiana e sull'aritmetica e sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli uscieri;

6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non si può essere assunto all'ufficio di giurato a termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

7° non essere in istato d'interdizione o di inabilitazione o di fallimento.

L'ufficiale giudiziario, prima di assumere le sue funzioni, deve prestare una cauzione in iscrizioni sul debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

Art. 3.

L'esame di concorso sarà scritto ed orale, ed avrà luogo presso ciascun distretto di Corte d'appello, dinanzi una Commissione composta di due consiglieri designati dal primo presidente, di un funzionario del pubblico ministero delegato dal procuratore generale, del presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di un membro da lui delegato e del cancelliere della Corte d'appello, il quale disimpegnerà anche le funzioni di segretario della Commissione.

Il numero dei posti da mettersi a concorso sarà fissato dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, tenendo conto della media annuale delle vacanze avvenute durante il triennio precedente.

Le norme per l'ammissione all'esame e le altre modalità del medesimo saranno determinate dal Regolamento.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziarî con decreto del primo presidente, sentito il procuratore generale, e destinati a prestar servizio presso le preture del distretto.

Art. 5.

Ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello saranno destinati uffiziali giudiziarî addetti ai tribunali del distretto, ed a quelli che si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati uffiziali giudiziarî addetti alle preture dello stesso distretto, tenendo conto del doppio criterio dell' anzianità e del merito.

A tale destinazione provvede il primo presidente, con le norme dell'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

Gli ufficiali giudiziarî presso le Corti di cassazione saranno nominati fra quelli delle Corti d'appello dal primo presidente della Cassazione, sentito il procuratore generale.

Il tramutamento degli ufficiali giudiziarî da un distretto all'altro, avrà luogo con decreto ministeriale.

Art. 6.

All'attuale titolo VII della tariffa civile approvata col R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, nei capi I a V sono sostituite le corrispondenti disposizioni contenute nell'allegato *A*.

La tariffa penale approvata col R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, è modificata negli articoli 89, 173, 175, 186 e 188 giusta l'allegato *B*.

L'articolo 178 di detta tariffa è abrogato.

Art. 7.

Gli uffiziali giudiziarî dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto seguito nonchè l'ammontare dei diritti esatti e riprodurre contemporaneamente sovra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

Il *visto* prescritto dall'articolo 40 del Regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, dovrà essere apposto dal cancelliere o da un funzionario di cancelleria da lui delegato.

Le contravvenzioni saranno punite, la prima volta con un'ammenda di lire 20 e le successive con un'ammenda da lire 20 a 50, salve le pene disciplinari.

Art. 8.

Negli uffici a cui sono addetti due o più uffiziali giudiziarî, i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'uffiziale che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote uguali fra gli uffiziali stessi.

Fra i proventi non sono comprese, se non limitatamente ad una quinta parte, le indennità di trasferta che rimangono per gli altri quattro quinti a favore dell'uffiziale che l'ha eseguita.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del Collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.

Art. 9.

L'applicazione delle pene pecuniarie, di cui al capoverso 2° dell'articolo 7, sarà fatta con ordinanza dal capo del Collegio o dal pretore, uditi gl'interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale o della Corte il reclamo è presentato al rispettivo Collegio.

Sui reclami si provvede in Camera di consiglio della Sezione civile, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 10.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione saranno nominati dal presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re e verranno scelti fra gl' inservienti comunali o fra le altre persone residenti nel luogo, che presentino le necessarie garanzie di capacità e di moralità.

Art. 11.

Gli atti di usciere negli affari di competenza dei conciliatori, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, a cominciare dal pignoramento, spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione.

Quelli per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'articolo 12 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e degli atti stragiudiziali, anche nei Comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziarî addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli uffiziali giudiziarî delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'articolo 6.

Art. 12.

Gli uffiziali giudiziarî sotto la loro responsabilità po-

tranno valersi, per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera di commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale o della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

I commessi, previa l'autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione degli avvisi e delle citazioni per biglietto, comprese quelle per i testimoni, tanto in materia civile che penale.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati uffiziali giudiziarî, nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato.

Art. 13.

Entro sei mesi dall'attuazione della presente legge, con decreto Reale sarà pubblicato il ruolo organico degli uffficiali giudiziarî assegnati a ciascun distretto di Corte d'appello.

Entro due anni dall'attuazione della presente legge, e successivamentente ogni cinque anni, il ruolo suddetto sarà sottoposto a revisione e, ove occorra, sarà modificato con Regio decreto.

Questi decreti non vanno soggetti a reclamo od a ricorso qualsiasi.

Art. 14.

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nel relativo Regolamento, nonchè quelle della tariffa in materia civile e penale, che non sono state modificate con la presente legge.

Art. 15.

Qualora i proventi annui di un ufficiale giudiziario superino le lire quattromila, la maggior somma, prelevati due quinti a favore del medesimo, sarà versata nel modo stabilio dal Regolamento per i sussidi di cui all'art. 177 della tariffa penale approvata col R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a fare le disposizioni transitorie e tutte le altre che saranno necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge andrà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Allegato A.

Titolo VII della tariffa civile

Capo I.

Ufficiali giudiziarî presso i pretori

245. Per ogni citazione fatta con semplice biglietto anche verbalmente quanto ai testimoni (articoli 132-133 Codice procedura civile), lire 0,25.

246. Per la notificazione di ogni citazione fatta con atto formale, di sentenze, ordinanze e provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra i beni mobili, di sequestro e di pignoramento presso terzi o di qualunque siasi altro atto, comprese le vidimazioni per consegna della copia dell'atto al portinaio della casa o vicino d'abitazione od al sindaco, e gli altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici (articoli 132-134; 141 e 631 Codice procedura civile), lire 0,50.

Per l'originale dell'atto formale di citazione e del precetto mobiliare, oltre il diritto suddetto, lire 0,50.

247. Per ogni consegna di atto di citazione al pubblico ministero presso il tribunale civile e per sunto di detti atti o l'estratto di qualche bando da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari (articoli 141-142 e 630 Codice procedura civile), lire 1.

248. Per la chiamata di ogni causa e per l'assistenza all'udienza:

dal procuratore dell'attore o, in mancanza, dalla parte attrice, lire 0,20.

249. Per ogni verbale di pignoramento, sequestro o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati, compresa, occorrendo, l'assegnazione (articoli 593-598-602-606 e 930 Codice procedura civile, articolo 885 Codice commerciale), lire 4.

Se per somma eccedente le lire cento e la durata dell'atto superi tre ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione, purchè però risulti in cifre ed in lettere dal verbale l'ora in cui furono cominciate e terminate le operazioni.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti, ovvero il debitore od altri per esso, pagasse la somma dovuta prima che l'operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato.

250. Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento o di sequestro e per il deposito del danaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e d'argento da lui pignorati (articoli 604, 609 e 930 Codice procedura civile), lire 0,50.

Questa tassa non è dovuta se trattasi di pignoramenti, nei quali il credito principale non eccede le lire 100.

251. Per la relazione di perizia degli oggetti da porsi in vendita (articolo 628 codice procedura civile), lire 2.

Per la formazione del bando originale (articolo 629 Codice procedura civile), lire 1.

252. Per ciascuna vendita agl'incanti di beni mobili pignorati, lire 3.

Quando per l'esecuzione venisse impiegato un tempo maggiore di due ore, sarà dovuto in più per il tempo maggiore, il diritto a rata di vacazione.

253. Per l'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili (articolo 659 Codice procedura civile), lire 2.

254. Per l'assistenza in caso di vendita di immobili con l'obbligo di fornire le candele (articolo 675 e 825 Codice procedura civile), lire 3.

Se la durata dell'incanto non avrà ecceduto un'ora, sarà dovuta la sola metà di questo diritto.

255. Per gli atti di offerta reale o di deposito, quando il tempo impiegato non superi tre ore (articoli 902 e 906 codice procedura civile), lire 3

Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacazione.

256. Per ogni atto di protesto di lettera di cambio o biglietto all'ordine in danaro o in derrate (articolo 303 codice commerciale):

per somma inferiore alle lire 50, lire 1;
da 50 a meno di 200, lire 1,50;
da 200 a meno di 500, lire 2;
da 500 a 1000, lire 3.

Questo diritto, è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive purchè non si eccedano le lire 8.

Oltre questo diritto sarà pure dovuto quello di copia per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intiero, giorno per giorno e per cadauna facciata, lire 0,20.

257. Per l'arresto di un debitore, compreso il relativo verbale (art. 752 codice procedura civile), lire 15.

258. Per la vacazione innanzi al pretore od al presidente del tribunale civile quando il debitore domanda di essere sentito, compresa la scritturazione del provvedimento nel verbale se venga

fatto dall'ufficiale giudiziario (art. 755 Codice procedura civile), lire 2.

259. Per la consegna dell'arrestato al custode delle carceri, comprese le copie del verbale che dovranno essere redatte (articoli 759, 760 Codice procedura civile), lire 3.

260. Per l'atto di ritenzione del debitore carcere, tanto per il verbale che per le copie occorrenti, il diritto complessivo (art. 764 Codice procedura civile), lire 4.

261. Per il verbale di consegna di beni mobili (art. 742 Codice procedura civile), L. 4.

262. Per il verbale di rilascio di beni immobili qualunque sia il loro valore (art. 745 Codice di procedura civile), lire 4.

Se la durata dell'atto superi tre ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione come nel precedente n. 249.

263. Per il deposito di ciascuno di detti verbali di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili nella cancelleria della pretura (articoli 744-747 Codice procedura civile), lire 0,50.

264. Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'ufficiale giudiziario sarà richiesto dal cancelliere del pretore e del conciliatore procedente, sarà dovuto il diritto di vacazione in ragione del tempo impiegato (art. 861 Codice procedura civile).

Lo stesso diritto competerà al banditore per l'assistenza agli incanti dei beni mobili (art. 641 Codice procedura civile).

265. Per le copie dell'atto di citazione e di ogni altro atto da notificarsi, che ai termini del Codice di procedura, possano spedirsi dagli ufficiali giudiziarî, purchè dalla presente tariffa non comprese già nel diritto come sopra assegnato, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione il diritto, lire 0,20.

Tale diritto non sarà dovuto per la scritturazione degli atti originali.

266. Per ogni iscrizione di atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero d'iscrizione, lire 0,10.

Questo diritto non sará dovuto quando l'ufficiale giudiziario avrà fatta la citazione per biglietto in carta libera.

267. Quando per gli atti del loro ministero gli uffiziali giudiziari dei pretori dovranno trasferirsi al di là di un chilometro dalla sede dell'ufficio a cui appartengono, sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza, lire 0,40.

Per i chilometri percorsi onde restituirsi alla residenza non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del n. 284.

Capo II.

Uffiziali giudiziarî presso i tribunali

—

268. Per ogni notificazione di comparse, atti conclusionali, decreti ed ordinanze relative alla istruzione delle cause, nonchè di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguersi da procuratore a procuratore, come pure la notificazione ai procuratori dell'avviso indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, nonchè dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza, giusta il prescritto dell'articolo 366 del Codice di procedura civile (articoli 244, 268 del Regolamento), lire 0,40.

269. Per la chiamata di ogni causa e per l'assistenza all'udienza sia del tribunale che del presidente (articolo 251 del Regolamento):

per ciascuno dei procuratori, lire 0.40.

270 Per l'assistenza agli incanti qualunque sia il tempo impiegato ed il numero dei lotti, comprese le candele, lire 4.

Ove però la durata degli incanti non ecceda un'ora sarà dovuta la sola metà del diritto.

271. Per l'assistenza agli incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili di qualunque portata siano, comprese le candele, lire 3.

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora saranno solamente dovuti i due terzi del diritto.

272. Per ogni iscrizione di atti al repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli uffiziali giudiziarî dei tribunali possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli ufficiali giudiziarî di pretura come ai numeri 265 e 266.

Il diritto di repertorio però non sarà dovuto quando l'uffiziale giudiziario avrà fatto delle citazioni per biglietto in carta libera, ovvero delle citazioni o notificazioni da procuratore a procuratore e delle intimazioni di avvisi agli stessi procuratori.

273. Per la loro trasferta fuori della residenza come nel capo precedente al n. 267, e per gli atti di protesta come al n. 256, saranno dovuti gli stessi diritti in esse rispettivamente stabiliti.

274. Per tutti gli altri atti di competenza degli uffiziali giudiziari presso i tribunali civili comtemplati nel caso precedente, e pei quali in questo non sia stato ad essi assegnato un diritto particolare, avranno gli stessi diritti attribuiti agli ufficiali giudiziarî dei pretori coll'aumento della metà.

Capo III.

Ufficiali giudiziarî presso le Corti d'appello.

275. Per la chiamata delle cause ed assistenza all'udienza sarà dovuto il doppio del diritto fissato al n. 269 per gli ufficiali giudiziarî dei tribunali.

276. Per tutti gli altri atti del loro ministero avranno i medesimi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziarî dei tribunali aumentati della metà, ad eccezione dei diritti portati al n. 256, come pure del diritto d'iscrizione a repertorio o di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai nn. 265, 266 e 272.

277. Il disposto del n. 273 per quanto concerne le indennità di trasferta, vale anche per gli ufficiali giudiziarî presso le Corti di appello.

Capo IV.

Uffiziali giudiziarî presso le Corti di cassazione

—

278. Per ogni notificazione:

Se eseguita agli avvocati nel domicilio eletto nel ricorso o nel controricorso, o nella cancelleria della Corte, lire 1.

Se alla parte (articoli 524, 525, 531, 546, 551 prima parte, 784 e 786 Codice procedura civile), lire 1,50.

279. Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli 587, 551 del Codice procedura civile, (art. 289 del Regolamento), lire 0,50.

280. Per ogni chiamata di causa all'udienza compresa l'assistenza alla medesima, per ciascuna parte in causa, lire 1.

281. Per le copie di ogni atto che a termini di legge si possono spedire dagli ufficiali giudiziarî anzidetti, saranno dovuti per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe, lire 0,30.

282. Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio, lire 0,10.

283. Per la loro trasferta fuori della loro residenza accennata nel n. 267 sarà dovuto per ogni chilometro di distasza L. 0,60.

Capo V.

Disposizioni comuni a tutti gli ufficiali giudiziarî.

—

284. Quando gli ufficiali giudiziarî faranno più atti nella stessa gita, nello stesso giorno, a richiesta della stessa parte, non potranno esigere che una sola tassa di trasferta la quale si dovrà da essi ripartire su tutti gli atti in proporzione del loro numero e delle varie distanze percorse.

Nel calcolo delle distanze si dovrà tener conto di quelle minori

che si sarebbero dovute percorrere e non di quelle effettivamente seguite quando non vi sia stata una legittima causa.

Per determinare le singole distanze gli ufficiali giudiziarî dovranno attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni della tariffa penale e non potranno tener conto di quelle maggiori che esistessero per recarsi a punti staccati dai centri delle borgate, parrocchie od altre frazioni portate negli stati medesimi.

285. Mediante i diritti assegnati agli ufficiali giudiziarî nel presente titolo, nulla potranno i medesimi pretendere per la scritura constatante le formalità di notificazione e d'intimazione sull'originale e sulle copie.

286. Quando gli ufficiali giudiziarî delle Corti o dei Tribunali si trasferiranno fuori della propria residenza per fare atti che a termine di legge possono eseguire in concorso con quelli di Pretura, percepiranno i diritti ad essi spettanti in base alle precedenti disposizioni.

In questo caso però non possono portarsi in ripetizione a carico delle controparti se non i diritti che sarebbero dovuti qualora gli atti fossero eseguiti da un ufficiale di Pretura, salvo che vi sia stata speciale destinazione delle Corti e dei Tribunali.

La Commissione nominativa dovrà contenere la natura e qualità dell'atto e la designazione del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, e ne verrà fatta espressa menzione nell'atto medesimo.

287. Nel computo dei diritti di copia non sarà compresa l'ultima facciata se non contiene almeno otto linee di scritturazione, oltre la sottoscrizione, ma la prima, qualunque sia la scritturazione, sarà sempre computata per intiero.

Lo stesso numero di sillabe prescritte pei cancellieri sarà osservato anche per gli ufficiali giudiziarî.

ALLEGATO R.

—

Modificazioni alla tariffa penale

—

Art. 89.

Se gli uffiziali giudiziarî faranno più atti nella stessa gita nello stesso giorno ed in seguito a richiesta della stessa parte, dovranno ripartire il diritto di trasferta proporzionalmente alla distanza di ciascuno su tutti gli atti originali, secondo il quadro contenuto nel modello n. 1 annesso alla tariffa.

Art. 173.

Agli uffiziali giudiziarî i quali coi proventi da essi percetti per per atti di ufficio di qualunque specie, tanto in materia civile, quanto in materia penale, non vengano a conseguire annualmente quelli di Pretura lire 1000, quelli di Tribunale lire 1200, quelli di Corte di lire 1500, sarà corrisposta un'indennità a titolo di supplemento fino all'importo di tali cifre.

Art. 175.

Le tasse che fossero dovute per atti in materia civile e fatti nell'interesse dello Stato e che gli uffiziali giudiziarî sono tenuti di eseguire gratuitamente, non potranno mai essere portate in ripetizione se non che a carico dei privati, quando vengano condannati al rimborso, eccettuate le spese di trasferta e dei testimoni a sensi dell'articolo 184.

Art. 186.

Le indennità da accordarsi come supplemento devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all'articolo 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun uffiziale giudiziario, se di Pretura lire 250, se di Tribunale lire 300 e se di Corte lire 375.

L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare l'indennità dei trimestri successivi dello stesso anno e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

Art. 188.

Le indennità di trasferta tanto in materia civile quanto in materia penale saranno segnate in repertorio in apposita colonna; però nel formare il complessivo ammontare di tutte le percezioni fatte, onde fissare la somma che dovrà essere assegnata ai termini degli articoli 173 e 174, le dette indennità di trasferta saranno calcolate per metà.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu

Il Numero 580 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1903.

Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato *R*), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Di Broglio.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 588 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 6 della legge 26 giugno 1902, n. 272, col quale è stata data al Governo la facoltà di modificare la costituzione organica della Direzione Generale della Sanità Pubblica;

Veduto il R. decreto 16 novembre 1902, n. 463;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla pianta organica della Direzione Generale della Sanità Pubblica stabilita dal R. decreto 16 novembre 1902, n. 463, è aggiunto un Ufficio per gli affari generali costituito a mente dell'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

I funzionari di tale Ufficio saranno per la prima volta nominati a scelta e su proposta del Ministro dell'Interno fra i funzionari già in servizio nell'Amministraziona centrale dell'Interno e nelle Amministrazioni provinciali dipendenti dal Ministero dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
GIOLITTI.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Tabella annessa al R. decreto 28 dicembre 1902, N. 538.

GRADO	Classi	N. dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi
Ufficio degli affari generali				
Capo sezione (della carriera amministrativa).	1ª	1	5000	5000
Primi segretari (1 medico, 1 amministrativo)	1ª	2	4000	8000
Ufficiale d'ordine	2ª	1	2000	2000
				15000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Numero 537 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 6 della legge 26 giugno 1902, n. 272, col quale è stata data facoltà al Governo di modificare la costituzione organica del Consiglio Superiore di Sanità e dei Consigli provinciali di Sanità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella costituzione del Consiglio Superiore di Sanità, ai membri indicati nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), sono aggiunti i seguenti altri:

tre dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nell'igiene pubblica;

due persone esperte nelle scienze agrarie;

due veterinari;

il colonnello capo dell'Ufficio d'ispezione veterinaria del R. esercito.

Art. 2.

Nella costituzione del Consiglio provinciale di Sanità, ai membri indicati nell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), sono aggiunti, qualunque sia la popolazione della provincia, i seguenti altri:

un dottore in medicina e chirurgia;

un veterinario;

una persona esperta nelle scienze agrarie;

il veterinario provinciale, dove esiste;

l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia.

Per la provincia di Roma e per le altre che abbiano almeno un milione di abitanti, i veterinari aggiunti sono due.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 536 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, col quale viene approvato il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 18 di detto decreto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle guardie di città, ai loro graduati ed agli agenti ausiliari, ammogliati o vedovi con prole, è assegnata

una indennità di alloggio di lire dodici mensili a cominciare dal primo luglio 1902.

Sono esclusi da tale concessione quegli agenti i quali usufruissero di alloggio in caserma o fossero provveduti di alloggio e casermaggio o di un equivalente compenso a carico dei Comuni a mente dell'articolo 63 del regolamento 12 dicembre 1901, n. 513.

La spesa relativa verrà prelevata dalle economie che si verificheranno sul bilancio del Ministero dell'Interno al capitolo paghe delle guardie di città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 585 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 257 concernente l'aggregazione al mandamento di Cortemilia del Comune di Gorzegno, col quale il Governo del Re è stato autorizzato ad emanare con decreto Reale le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 3 luglio 1902, n. 257 avranno effetto dal 1° gennaio 1903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione ***di S. E. il Ministro dell' Interno a*** **S. M. il Re,** ***in udienza dell'11 dicembre 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia).***

SIRE!

Risultate da apposita ispezione gravi irregolarità contabili nel Municipio di Ascoli Satriano, quel Consiglio comunale fu chiamato a prendere in proposito le sue deliberazioni; ma poco o nulla fece, non ostante gli eccitamenti della prefettura. Infatti la questione messa all'ordine del giorno della seduta consigliare del 19 settembre ultimo, fu poi rimandata da un'adunanza all'altra, finchè l'8 di novembre, trovandosi sul posto un funzionario incaricato d'inquisire su tutto l'andamento dell'Amministrazione, si discusse solo la parte concernente il debito di un ex tesoriere. L'inchiesta generale fu disposta sia per i gravi risultati dell'ispezione contabile, sia per le improvvise dimissioni del Sindaco, sia infine per le accuse che si movevano a quell'Amministrazione.

Il passato è per provare che l'attuale rappresentanza municipale, per negligenza e per ragioni di parentela e di amicizia da parte dei suoi componenti, non sarebbe riuscita a trarre il paese dallo stato di completo abbandono in cui si trova. La nettezza e l'igiene delle strade, delle case e degli alimenti sono al massimo grado trascurate, il cimitero è in condizioni deplorevoli; l'acqua potabile, non ostante le spese fatte, lascia molto a desiderare. Un regolamento d'igiene preparato nel gennaio del volgente anno, tanta è stata l'incuria dell'Amministrazione, non fu ancora deliberato. Si costruì un macello in località lontana, su terreno franoso, e privo persino di una fogna, spendendovi circa L. 10 mila; ora per accedervi si dovrebbe costruire una strada con una spesa preventiva di L. 10,500 ed altre L. 1700 occorrerebbero per completare il macello.

Per le fontane pubbliche si sono già spese oltre lire 2700 e altre lire 3000 sono impegnate, ma l'opera non corrisponde allo scopo. La distribuzione dei sussidi di beneficenza è fatta con soverchia larghezza e, non ostante un concordato intervenuto nel 1900 fra il R. Commissario e la Congregazione di carità, si è ripreso a stipendiare il farmacista, addetto allo spedale, per la distribuzione dei medicinali ai poveri; spesa questa che si potrebbe trovar modo di risparmiare. Fin dal 1899 il Comune è in debito verso la Congregazione di carità per somministrazioni che il Comune stesso contesta, senza per altro mai addivenire alla liquidazione.

Si fornisce la biblioteca comunale di libri poco utili alla maggioranza degli abitanti.

Si costruirono, anni sono, dei pozzi neri che costarono ben L. 4000 e che riconosciutasene l'inutilità, furono subito abbandonati.

Le scuole, in ispecie le femminili, sono poste in locali disadatti ed insalubri, e l'istruzione dà risultati infelici anche perchè, mentre il pubblico denaro è quasi sempre speso male, si negano piccoli sussidi agli alunni poveri e per economia malintesa non si fanno tenere nel Comune gli esami di licenza elementare.

Per un'annosa vertenza col consorzio stradale Cerignola-Ascoli-Candela, la Prefettura una volta salvò il Comune dall'espropriazione dei suoi beni: ora la questione è nuovamente aggravata per negligenza di coloro che debbono tutelare gli interessi del Comune.

Urge intanto liquidare i residui attivi e passivi, determinare il contributo per la ferrovia Foggia-Candela e dare assetto alle finanze comunali, pregiudicate pel fatto che molte quote demaniali vengono continuamente abbandonate a cagione della mancanza d'opere necessarie all'affluente Carapellotto; ma ciò non ostante si continuano ad inscrivere L. 26,000 di entrate patrimoniali contro un effettivo incasso di lire 16,000.

Le dimissioni del Sindaco, che per due anni aveva condiviso con la Giunta la responsabilità degli errori commessi, furono accettate, presenti alla seduta otto su venti consiglieri; poi a stento si potè raccogliere il numero prescritto per la nomina del successore, eletto in persona d'un consigliere in lite vertente con l'Amministrazione.

Questo stato di cose ormai non poteva perdurare; la popolazione era stanca di vedersi rappresentata da persone che trascuravano

i loro doveri, compreso quello di intervenire alle adunanze, finchè il Consiglio venne nella determinazione di dimettersi in massa.

In tale situazione non posso esitare a sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che, dichiarato lo scioglimento di quel Consiglio comunale, provvede alla nomina del Commissario Regio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Umberto Mazzacurati è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 dicembre 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Margherita di Savoja (Foggia).*

SIRE!

Una recente ispezione ebbe a costatare il cattivo andamento dell'Amministrazione comunale di Margherita di Savoja. L'Ufficio municipale e l'archivio sono lasciati in disordine e gli atti fra i più importanti mancano o sono mal tenuti. Non esiste il Regolamento per gli impiegati e salariati. Si iniziano liti il più delle volte prive di fondamento, o d'esito dubbio che finiscono quasi sempre con la condanna del Comune. La nettezza dell'abitato è trascurata con grave danno della pubblica igiene.

Benchè il servizio di distribuzione dell'acqua potabile sia appaltato, non si cessa dal corrispondere il salario ad un vecchio custode: non si elevano le contravvenzioni stabilite per contratto, nè si obbliga l'appaltatore ad eseguire opere alle quali è tenuto. I residui attivi ascendono ad oltre lire diciotto mila, costituite in massima parte da crediti verso cessionari di suolo comunale; l'Amministrazione non si è mai curata di riscuoterli, sicchè sono divenuti di difficile esazione. Essa non si è data nessun pensiero di rivendicare a sè o alla Congregazione di carità un fabbricato sorto con private oblazioni ad usi di beneficenza.

Per diverso tempo il locale destinato a corpo delle guardie servì per il circolo di riunione, e il Comune fece anche la spesa dell'illuminazione.

La costruzione del palazzo municipale preventivata per L. 48000 poi per L. 83000, è costata L. 102000, senza tener conto delle altre spese che occorreranno per l'arredamento e per il salario del custode, e sebbene questa sia quasi l'unica proprietà comunale, ancora non si è pensato di assicurarla contro i danni dell'incendio.

Le spese sono erogate senza l'osservanza delle norme vigenti e i danari dei contribuenti sono spesso sperperati a fini di partiti.

Conosciuti tali risultati, il prefetto invitò l'Amministrazione ad eliminare entro un mese quelle irregolarità per le quali questo termine era sufficiente.

Ma nel frattempo avvennero fatti assai più gravi che reclamano il sollecito intervento del Governo di Vostra Maestà.

Una lettera riservata del Prefetto diretta al Sindaco fu aperta da un assessore della minoranza, fatta leggere al partito d'opposizione prima ancora che fosse comunicata alla Giunta, e quindi data alle stampe con frasi ingiuriose verso le Autorità che non avevano ancora provveduto, allo scioglimento del Consiglio; d'onde querele reciproche, attacchi sui giornali, e fermento in paese.

L'istruttoria eseguita in ordine alla falsità di alcuni verbali di pignoramento, portò alla denuncia al magistrato penale di un messo comunale, del messo esattoriale e di una guardia municipale.

Non avendo munito di visto il verbale di nomina del nuovo Sindaco, che risultava deferito all'autorità giudiziaria per abuso di autorità e subornazione di testimoni, il Prefetto dovette togliere la firma al nuovo assessore anziano rinviato a giudizio sotto la imputazione di mandato d'incendio per vendetta elettorale. A tuttociò si aggiunge la palese partigianeria dell'amministrazione nella conferma d'un insegnante e nel licenziamento di un impiegato comunale.

Le improntitudini e le intemperanze dei due partiti che accanitamente si combattono, hanno creata tale una tensione negli animi, che il prefetto dovette prendere serie misure a tutela dell'ordine pubblico.

Allo stato delle cose, lo scioglimento del Consiglio comunale è assolutamante necessario: onde mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Margherita di Savoia, provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giuseppe Giannelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI - Servizio delle Poste

PROSPETTO delle entrate postali del 1° trim. dell'eserc. 1902-903 confrontate con quelle del 1° trim. dell'eserc. 1901-902

ESERCIZIO 1902-903.

N.°	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Totale
41	Poste:				
	Francobolli per le corrispondenze	4,113,290 48	4,045,399 43	3,970,618 38	12,129,308 29
	Cartoline id.	691,852 05	734,576-15	726,536 45	2,152,964 65
	Biglietti postali	26,985 20	23,777 10	24,018 20	74,780 50
	Cartoline per i pacchi	364,179 60	356,753 —	343,666 40	1,064,599 —
	Segnatasse	143,558 70	140,475 30	151,321 90	435,355 90
	Tasse per l'emissione dei vaglia	338,960 30	335,158 30	320,825 10	994,943 70
	Francatura di giornali e stampe in conto corrente con la posta	156,176 93	148,860 50	164,768 88	469,806 31
	Tasse di fido, casella, ecc.	20,317 —	6,580 74	5,042 —	32,039 74
	Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere	182,693 39	278,510 80	88,138 49	549,342 68
	Proventi diversi	7,967 52	2,541 16	4,652 49	15,161 17
	TOTALE	6,045,981 17	6,073,632 48	5,799,588 29	17,919,201 94

ESERCIZIO 1901-902.

N.°	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Totale
41	Poste:				
	Francobolli per corrispondenze	3,721,919 59	3,760,339 22	3,686,260 65	11,168,519 46
	Cartoline id. id.	636 943 10	692,983 85	698,558 95	2,028,485 90
	Biglietti postali	24,034 05	21,184,85	21,735 25	66,954 15
	Cartoline per i pacchi	339,432 55	333,021 90	343,012 25	1,015,466 70
	Segnatasse	116,399 —	116,027 25	124,863 25	357,289 50
	Tasse per l'emissione dei vaglia	326,369 60	320,239 85	301,182 20	947,791 65
	Francatura di giornali e stampe in conto corrente colla Posta	147,798 19	138,416 85	153,177 51	439,392 55
	Tasse di fido e casella ecc.	19,072 —	6,217 —	5,316 —	30,605 —
	Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni esteri	181,054 33	251,006 52	83,124 49	515,185 34
	Proventi diversi	2,527 55	8,002 89	2,392 95	12,923 39
	TOTALE	5,515,549 96	5,647,440 18	5,419,623 50	16,582,613 64
	Differenza nell'esercizio 1902-903 in più	530,431 21	426,192 30	379,964 79	1,336,588 30
	Differenza nell'esercizio 1902-903 in meno	—	—	—	—

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 204 Obbligazioni della Ferrovia Cuneo (R. decreto 23 dicembre 1859, legge 5 maggio 1870) state sorteggiate nella 87ª estrazione seguita il 15 dicembre 1902

N. 140 di 1ª Emissione 5 0[0 da L. 400 caduna di capitale nominale (R. decreto 26 marzo 1855)

168	212	266	379	434
457	516	545	656	730
814	836	894	946	1117
1125	1150	1712	1773	1818
1942	1960	1995	2008	2026
2049	2199	2286	2307	2410
2418	2506	2509	2565	2638
2682	2692	2825	2887	3109
3239	3275	3323	3357	3433
3595	3681	3815	3956	4021
4115	4121	4207	4253	4286
4291	4337	4456	4482	4609
4712	4868	4985	5025	5043
5102	5192	5216	5388	5541
5841	5845	5866	5889	5897
6044	6126	6173	6184	6256
6332	6435	6451	6494	6508
6601	6658	6675	6714	6771
6783	6832	6844	7040	7066
7163	7224	7269	7270	7468
7618	7648	7734	7870	7900
7979	8511	8647	8668	8757
8872	8882	8960	8974	8987
9016	9051	9243	9261	9268
9423	9492	9538	9582	9716
9753	9801	9935	10103	10143
10178	10192	10244	10321	10403
10453	10461	10642	10665	10800

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole (vaglia) che non sono più pagabili in conto interessi.

Cedole { dal N. 96 — scadenza 1° luglio 1903.
al N. 120 — scadenza 1° luglio 1915.

N. 64 della 2ª Emissione 3 0[0 da L. 500 caduna di capitale nominale (R. decreto 21 agosto 1857).

120	364	1007	1261	1287
1646	1891	1999	2485	2564
3057	3134	3408	3736	3806
4142	4281	4287	4716	5189
5294	5376	5807	5885	5932
5957	6606	6825	7020	7132
7142	7205	7286	7378	7662
7852	7857	8221	9217	9854
10172	10418	10551	10797	10901
11383	11775	12022	12294	12613
12830	12910	13097	13168	13232
13274	13527	14104	14494	14537
15129	15275	15466	15973	

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso con le cedole:

dal N. 92 — Scadenza 1° luglio 1903
al N. 122 — Scadenza 1° luglio 1918.

Le obbligazioni come sopra estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1902 e dal 1° gennaio 1903 avrà luogo il rimborso del relativo capitale nominale mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale, od a mezzo delle Intendenze di Finanza, con restituzione delle Obbligazioni estratte, munite delle suindicate cedole non mature al pagamento.

Roma, addì 15 dicembre 1902.

Per il Direttore Generale
LUBRANO.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
PARVOPASSU.

Visto: *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*
TROISIO.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942)

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la Sezione di R. Tesoreria, e gli altri Contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle Cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Numeri delle 246 Obbligazioni per la ferrovia Genova-Voltri (legge 28 agosto 1870, n. 5858) state sorteggiate nelle estrazioni seguite il 10 dicembre 1902.

47ª ESTRAZIONE

N. 109 Obbligazioni della 1ª Emissione (R. decreto 18 febbraio 1856)

12	30	38	116	145
168	178	186	191	249
254	256	283	291	316
321	340	399	460	490
507	510	543	565	580
641	642	654	655	663
701	707	711	758	833
842	853	855	918	930
990	1003	1039	1060	1070
1107	1116	1120	1129	1134
1143	1153	1191	1247	1264
1286	1342	1374	1418	1423
1435	1448	1449	1453	1457
1495	1529	1567	1598	1622
1674	1703	1740	1749	1761
1781	1875	1878	1887	1893
1919	1934	1996	2002	2010
2011	2020	2021	2024	2067
2085	2087	2108	2128	2135
2157	2167	2185	2193	2247
2266	2305	2312	2329	2359
2375	2384	2393	2398.	

Le suddette Obbligazioni devono avere unite le seguenti cedole semestrali che non sono più pagabili in conto interessi.

Cedole { dal n. 95 scadenza 1° luglio 1903.
al n. 100 id. 1° gennaio 1906.

46ª ESTRAZIONE

N. 137 Obbligazioni della 2ª Emissione (R. decreto 19 gennaio 1857)

55	86	90	122	192
194	195	218	230	231
309	321	338	345	380
403	437	442	472	477
483	510	512	521	524
548	586	615	633	645
647	688	701	718	737
755	757	785	794	852
904	909	950	955	960
1007	1049	1058	1101	1114
1132	1155	1305	1325	1346
1396	1449	1465	1497	1500
1537	1538	1547	1559	1615
1629	1631	1643	1645	1673
1684	1717	1718	1728	1732
1737	1741	1744	1756	1826
1843	1844	1849	1877	1880
1883	1944	1964	1984	1985
2044	2046	2105	2123	2202
2209	2218	2240	2251	2262
2280	2294	2324	2362	2386
2453	2460	2474	2499	2521
2544	2556	2596	2616	2627
2637	2706	2730	2734	2773
2793	2806	2807	2836	2841
2852	2861	2866	2900	2916
2921	3005	3023	3027	3072
3085	3136.			

Le suddette Obbligazioni devono avere unite le seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi:

Cedole { dal n. 93 scadenza 1° luglio 1903
al n. 100 scadenza 1° gennaio 1907.

NB. Le cedole delle Obbligazioni di 1ª Emissione portano l'indicazione della decorrenza del semestre, e quelle della 2ª Emissione la data della scadenza del semestre.

Le Obbligazioni come sopra estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1902 e dal 1° gennaio 1903 avrà luogo il rimborso del corrispondente capitale nominale in L. 250 per ciascuna, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione generale, in seguito a regolare domanda, da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza con restituzione delle Obbligazioni stesse munite delle suindicate cedole.

Roma, addì 10 dicembre 1902.

Per il Direttore Generale
LUBRANO.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
PARVOPASSU.

Visto, per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti
ANTOLINI.

AVVERTENZA.

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora le Sezioni di R. Tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento paghino l'importare delle cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 757516 di L. 250 e n. 984366 di L. 100, al nome di *Alberto* Sebastiano fu Pietro, domiciliato in Briga Marittima (Cuneo), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Alberti* Sebastiano fu Pietro ecc., (come sopra), vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 dicembre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1276301 d' iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 500, al nome di Fava *Alfonsina* ed Elena di Cesare, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Bologna, vincolata d'usufrutto vitalizio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fava *Albertina* ed Elena di Cesare, minori, ecc. (come sopra), vere proprietarie della rendita stessa.

A'termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 dicembre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione).*

Il sig. Gafforini Luigi fu Napoleone ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 42 ordinale, n. 457 di protocollo e n. 1349 di posizione, stata a lui rilasciata dall' Intendenza di Finanza di Venezia il 22 luglio 1902 in seguito alla presentazione di un certificato del Consolidato 5 0[0, con godimento dal 1° luglio 1902, della rendita di L. 70.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, sarà liberamente consegnato al detto sig. Gafforini Luigi il titolo di rendita di cui sopra, senza obbligo della restituzione della ricevuta suddetta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 dicembre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il signor Daprelà Marco fu Filippo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 275 ordinale, n. 90 di protocollo e n. 998 di posizione, stata a lui rilasciata dall'Intendenza di Porto Maurizio in data 15 febbraio 1902, in seguito alla presentazione della cartella al portatore del Consolidato 5 0[0, n. 477290, della rendita di L. 50 con godimento dal 1° gennaio 1902.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla della prima pubblicazione del presente avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, sarà liberamente consegnato al nominato Daprelà Marco fu Filippo il nuovo titolo di rendita stato emesso in sostituzione di quello suindicato, senza obbligo di restituzione della suddetta ricevuta che rimarrà di nessun valore.

Roma, il 6 dicembre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 dicembre, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno 99.90 non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati doganali, nel giorno 30, occorre il versamento della valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

29 dicembre 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,56 1/8	101,56 1/8
	4 1/2 % *netto*	107,88 1/4	106,75 3/4
	4 % *netto*	103,24 1/8	101,24 1/8
	3 1/2 % *netto*	99,57 7/8	97,82 7/8
	3 % *lordo*	69,77	68,57

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduti gli articoli 17, n. 1, 44 e 160 del Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 13 aprile 1902, n. 127;

Veduto il capo III del Regolamento medesimo:

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica nella R. Università di Pisa.

Possono prender parte a questo concorso i dottori aggregati, i liberi docenti, gl'incaricati e coloro che in precedenti concorsi per professore ordinario o straordinario siano stati dichiarati eleggibili.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione, in carta legale da L. 1,20, al Ministero della Pubblica Istruzione, non più tardi del 1° marzo 1903.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli Uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 16 per farne la distribuzione ai termini del Regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 16 esemplari;

d) un certificato della segreteria dell'Università od Istituto Universitario, a cui il candidato appartiene, comprovante la durata dell'insegnamento da lui impartito sia a titolo ufficiale, sia a titolo privato,

I concorrenti, che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale di data non anteriore al 31 dicembre 1902.

Non sono ammessi lavori manoscritti, e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un triennio d'insegnamento effettivo universitario, a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale. La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, addì 22 dicembre 1902.

Il Ministro
3. NASI

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Temps* scrive che l'accettazione del presidente Roosevelt della parte di arbitro offertagli dagli alleati, non dipenderebbe più che dall'indole delle restrizioni relative all'arbitrato che devono aver concretato le Potenze. Cioè a dire, che prima di decidersi ad assumere la parte di arbitro, il presidente vuole sapere quali saranno l'estensione ed i limiti dei suoi poteri.

Il signor Roosevelt ebbe due conferenze col segretario di Stato, signor Hay, su questo punto speciale a proposito del quale furono già scambiate delle corrispondenze con le Potenze interessate.

Fra qualche giorno si conoscerà la decisione del presidente, che non sarebbe disposto ad accettare la parte di arbitro, che quando ne fosse dimostrata la necessità assoluta.

La Germania, anche nel caso in cui il presidente accettasse la parte di arbitro, non rinunzierebbe alla garanzia, almeno indiretta degli Stati-Uniti, che il lodo sarebbe eseguito.

Essa ha fatto inoltre un'altra riserva, che, cioè, un credito di 1,700,000 franchi rappresentanti l'indennità dovuta a quaranta sudditi tedeschi, per forniture, requisizioni e prestiti forzosi, non fosse sottoposto all'arbitrato, ma pagata immediatamente in danaro.

Il Governo tedesco avrebbe esaminato ed approvato i relativi reclami che il Governo venezuelano respinge.

Nel caso in cui Roosevelt rifiutasse d'essere arbitro, le Potenze accetterebbero la giurisdizione del Tribunale arbitrale internazionale dell'Aja.

Il *Daily Mail* dice essere probabile che il Venezuela paghi le 16,000 sterline chieste dalle Potenze come pegno della sua buona fede prima dell'accettazione definitiva dell'arbitrato, e che altre somme siano garantite da una specie d'ipoteca sui proventi delle dogane per un determinato periodo.

***

Telegrafano da Pietroburgo:

La stampa in generale si compiace delle accoglienze fatte al conte Lamsdorff in Serbia, ed accentua l'entusiasmo del popolo serbo per il rappresentante dello Czar.

Lo *Sviet* osserva che le feste di Scipka avevano un po' raffreddato il sentimento popolare serbo verso la Russia, ora però i Serbi si sono convinti che la Russia vuole trattare di uguale benevolenza Serbia e Bulgaria, e che essa non permetterà mai che venga fatto torto nè all'una, nè all'altra delle nazioni sorelle.

La *St. Peterburskia Vedomosti* scrive: Il conte Lamsdorff, inviato speciale dello Czar per istudiare sul luogo le difficoltà che generano tante apprensioni nella penisola balcanica, rileva dalla viva voce di Re Alessandro e del Principe Ferdinando e dai loro ministri, quali sono le reali loro aspirazioni per un radicale miglioramento dei cristiani serbi e bulgari ancor soggetti alla Turchia. La Macedonia è il perno della discordia fra Serbia e Bulgaria, sta quindi al conte Lamsdorff appianare tale discordia, onde, d'accordo coll'Austria-Ungheria, sia permesso di trovar la vera forma per assicurare la pace e la tranquillità nella Macedonia e nella Vecchia Serbia ed imporre, se d'uopo anche colla forza, alla Turchia il disimpegno degli obblighi assuntisi dinanzi l'Europa col trattato di Berlino.

***

Un dispaccio da Belgrado al *Piccolo*, di Trieste, dice:

Il risultato intimo della visita del conte Lamsdorff al Re Alessandro, sarebbe la promessa formale data dal Re di assistere all'inaugurazione del monumento dello Czar Alessandro II, nel venturo anno, a Sofia, e la visita dei Reali di Serbia alla Corte russa, la quale si effettuerebbe subito dopo l'inaugurazione, cui assisterà anche il Principe del Montenegro.

Il *Temps* di Parigi ha per telegrafo da Costantinopoli:

Si afferma che l'ambasciatore d'Inghilterra abbia proposto al Sultano di accordare alla Macedonia un governatore generale e di nominare a quel posto Karatheodori pascià che è cristiano ed è stato uno dei delegati turchi al Congresso di Berlino. Il Sultano avrebbe obbiettato la grave età di Karatheodori, ma avrebbe promesso di nominarlo membro della Commissione delle riforme, presieduta da Erid pascià.

In alcuni circoli bene informati si crede che la Russia e l'Austria presenteranno, tra breve, alla Porta un progetto sull'autonomia della Macedonia che è considerata come il solo mezzo per risolvere una questione piena di pericoli.

La Porta ha comunicato alle ambasciate un telegramma dell'ispettore generale, Hilmi pascià, nel quale si annunzia l'arresto di molti assassini nel vilayet di Cossovo. Il telegramma aggiunge che questa è una prova della buona volontà del governo di agire coscienziosamente per il ristabilimento dell'ordine.

Pei danneggiati della Sicilia.

Pel tramite del Ministero degli Affari Esteri sono giunte al Ministero dell'Interno le seguenti oblazioni a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni in Sicilia.

Cav. Sandrinelli, Podestà di Trieste L. 1000. Barone cav. Rosario Currò rappresentante la Navigazione Generale Italiana in Trieste L. 552,15. Cav. Salvatore Segrè dimorante in Trieste L. 199,50 Cav. Montaldi R. agente consolare a Newcastle L. 126,10 in oro Cittadini italiani, inglesi e maltesi per sottoscrizione fatta a Malta L. 1025,70. in oro. Consolo di Germania a Trieste L. 50. Console di Persia a Trieste L. 50. Comm. Giuseppe Bienenfeld in Trieste L. 104,48. Giulio Lorenzetti in Trieste L. 50.

Dal R. agente consolare in Cannes (Alpi Marittime) lire 173,50, così raccolté.

A. L. Coquet, R. agente consolare d'italia lire 20 — D'Alassio Francesco id. 10 — Vedova Carlotta Signorelli id. 15 — Carlo Alfonso Signorelli id. 15 — Repetto, costruttore meccanico id. 4 — Palo Borgo, Hôtel Pavillon id. 5 — N. N. id. 2 — M. Campana id. 5 — Chialvi Giovanni id. 1 — Muraire, panattiere id. 2 — Vitas Giuseppe id. 1 — Lerda, fumista id. 1 — Parrocone Tommaso id. 1 — Duttó Giorgio id. 3 — Ruata Luigi id. 1 — Dalmasso Michele id. 1 — Armando Giacomo id. 1 — Garro Domenico, calzolaio id. 0,50 — Barberi, épiciér id. 1 — Vian, orologiaio id. 1 — Torino, macellaio id. 5 — Arnaudo Pietro id. 2 — Porrati Cesare id. 1 — Forte Pasquale id. 1 — B."Abramo id. 2 — S. Olivari id. 2 — Visconti Luigi id. 5 — Tosello Battista id. 1 — Grosso Simone id. 2 — Dutto Giuseppe id. 1 — Vittorio Baldinotti id. 0,50 — E. Primatesta id. 2 — Carlo, impresario di trasporti id. 1 — Frua Antonio id. 1 — Melisoto id. 2,50 — Giuseppe Blanc id. 1 — Giuseppe Rambaldi id. 5 — Sazia Bartolomeo id. 1 — Quagliotti Carlo id. 5 — Antonio Moro id. 0,50 — Allery Angelo id. 1 — Parola Battista id. 1 — Pagni id. 1 — Bonino, panattiere id. 1 — Vedova Barberis id. 0,50 — F. Zerbona id. 1 — Depaoli 0,50 — Murazzano id. 1 — Alleone Chiaffredo id. 0,50 — Mombelli Francesco id. 1,40 — Doveri Giuseppe id. 0,50 — Balloi id. 1 — Veran Agoltino id. 1 — Bono Pietro id. 5 — Isoardi, fratelli id. 1 — Giraudo Bartolomeo id. 2 — Jouve, Hôtel d'Europa id. 2 — Biaggioni id. 2 — V. Combes Bourgeois id. 2 — Franza Giovanni id. 1 — Enrico Barraud id. 0,50 — Tarino Domenico id. 1 — Cavallo Antonio id. 1 — Mandrile Maurizio id. 0,50 — Bergia, figlio id. 2 — Amor fatale id. 1 — Mugnaini Alice id. 5 — Maltio Luigi id. 1 — Viglietti Maurizio id. 1 — Galcotti, fabbricante di mobile id. 2.

— Dai cittadini italiani della Colonia di Tangeri L. 522,10 in oro (Pesetas 701,50) così raccolte:

Malmusi Giulio Ps. 100 — Nahon Isaac M. id. 100 — Nahon Haim M. id. 100 — Nahon Jacob M. id. 100 — Sibilia Alfredo id. 10 — Rinaudo id. 10 — Ravolla A. id. 5 — Olcese A. id. 10 — Olcese Matteo id. 10 — Benasayag M. Y. id. 20 — Nahon Joseph S. id. 10 — Nahon Moses S. id. 10 — Nahon Samuel A. id. 5 — Onelto Antonio J. id. 2,50 — Nahon M. J, id. 5 — Petri A. id. 50 — Cazes Amramt Mimon id. 20 — Toledano Samuel id. 15 — Bono Michele id. 5 — Pugliese Romolo id. 1 — Toledano Haim A. id. 20 — Israel Moses M. id. 15

— Azulay David id. 10 — Nahon Salomon S. id. 3 — Abecasis Salomon J. id. 5 — Gentile A. G. id. 50 — Laredo A. M. id. 10.

— Dai cittadini italiani della Colonia di Barcellona L. 61 (Pesetas 91), così raccolte:

Durio Hermanos Ps. 25 — Maffioli o Sterna id. 10 — Malinverni E. id. 5 — Rolando Alfredo id. 5 — Hôtel Peninsular id. 5 — Guglielmi Giuseppe id. 5 — Dellassetti Giovanni id. 5 — Passani Giovanni id. 3 — Vietti Pietro id. 2 — F. S. id. 2 — Rosa Giuseppe id. 2 — Busi Gelsomino id. 2 — Geniani Giacomo id. 2 — Vietti Biagio id. 2 — Nobili Silvestro id. 2 — Casati Ernesto id. 2 — Casati Paolo id. 2 — Durio R. id. 1 — Maffioli R. id. 1 — Mollia Alessandro id. 1 — Lorenzi Italo id. 1 — Dematteis Federico id. 1 — N. N. id. 1 — L. Z. id. 1 — Compmany Casimiro id. 1 — Rota Antonio id. 1 — Boccurlino Juan id. 1.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Adunanza a Classi Unite del 21 dicembre 1902.

Presiede il socio comm. prof. BERNARDINO PEYRON *vice-presidente*

Il presidente partecipa che a varie riprese il socio Boselli ha fatto dono all'Accademia di 953 volumi e di circa 3700 opuscoli. Della singolare liberalità, l'Accademia vuole sia ringraziato il socio Boselli. Si procede al conferimento del premio Gautieri per la letteratura (triennio 1899-1901). Giusta la proposta fatta nella relazione, l'Accademia, con votazione palese unanime, vota la divisione del premio in due parti uguali; quindi, a schede segrete, conferisce la prima parte del premio al prof. Francesco D'Ovidio per i suoi « studi sulla Divina Commedia », e la seconda parte al prof. Antonio Belloni per l'opera « Il seicento ».

Classe di scienze morali, storiche e filologiche

Adunanza del 21 dicembre 1902.

Presiede il socio prof. comm. BERNARDINO PEYRON
Vice Presidente dell'Accedemia

Sono presentati alla Classe il regolamento e le istruzioni per il Congresso internazionale di scienze storiche, che si terrà in Roma nel prossimo aprile, e nel quale l'Accademia ha già designato a suo rappresentante il socio Boselli.

Con elogi, il socio Chironi fa omaggio all'Accademia delle seguenti pubblicazioni del prof. Luigi Einaudi:

1. « Un principe mercante », Torino, Bocca, 1900;
2. « La rendita mineraria », Torino, Unione tip. editrice, 1900;
3. « Questioni intorno all'imposta sulle aree edilizie », Torino, Bocca, 1902;
4. « Studi sugli effetti delle imposte », Torino, Bocca, 1902;
5. « Salvatore Cognetti de Martiis, la vita e le opere », Bologna, 1901.

Il medesimo socio Chironi presenta la pubblicazione del prof. Pasquale Jannacone « Sullo sciopero nei servizî pubblici, Torino, tip. Camilla e Bertolero, 1902, e ne loda il contenuto, riservandosi di tornare sopra in seguito per discutere l'importante quesito giuridico ivi svolto.

Il socio Pizzi dona un opuscolo stampato a Buenos-Ayres s. a., « Pequeno diccionario dell'idioma Feguino-Ona con su correspondiente castellano ». Autore ne è un anonimo Missionario Salesiano alla Terra del Fuoco.

Il socio Savio espone il contenuto d'una nota su « L'origine della Diocesi di Tortona », che è inserta negli Atti.

L'Accademia delle scienze di Torino nella sua adunanza generale del 21 dicembre 1902 procedette al conferimento del premio Gautieri per la migliore opera di *letteratura, critica letteraria* e *storia letteraria* pubblicata in italiano da autore italiano negli anni 1899-901.

L'Accademia Valendosi della facoltà concessale dal regolamento per il conferimento di detto premio, ha diviso il medesimo in due parti uguali fra i signori professori Francesco D'Ovidio per l'opera: « Studi sulla Divina Commedia ». Milano-Palermo, Remo Sandron, 1901; 1 vol. 8°; e Antonio Belloni per l'opera: « Il Seicento »; Milano, 1899, 1 vol. 8°.

Nel mattino di ieri cessava di vivere, qui in Roma, S. E. il Presidente del Consiglio di Stato, senatore **Giuseppe Saredo**, vinto dall'invincibile infermità che lo travagliava da parecchi mesi.

L'illustre Uomo lascia profondo rimpianto in quanti ne conobbero la straordinaria operosità, l'ingegno alacre pronto ad ogni disciplina, la dottrina in ogni ramo di scienze giuridiche e di pubblica amministrazione.

Umile maestro elementare ad Alberville (Savoja) nel 1854 - Presidente del Consiglio di Stato nel 1897.

Fra questi due termini si svolse, ammirata, la sua vita, consacrata al lavoro indefesso, ai doveri del professore, del magistrato, del senatore, al culto della scienza ed alla patria, esemplare sempre, per l'integrità del carattere.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena, proseguendo la sua opera di benefico interessamento per l'Educatorio che porta l'Augusto nome di Lei, ha fatto inviare al presidente della Giunta direttiva, on. Santini, un albero di Natale e quattro grandi casse, ricolme de' più ricchi giuocattoli.

Alla lettera splendida, che accompagnava il munifico dono Reale, rispose l'on. Santini a nome proprio, della Giunta e delle signore patronesse, le quali organizzeranno una prossima festa gentile, per la distribuzione dei doni.

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla sua dama d'onore S. E. la marchesa di Villamarina, si recò ieri al Pantheon, ove assistette ad una messa funebre, celebrata da monsignor Lanza.

L'Augusta signora s' intrattenne quindi a pregare innanzi alle tombe di Re Umberto I e Vittorio Emanuele II.

S. M. venne ricevuta dal senatore Massarucci, presidente del Comizio dei veterani, e dai veterani di servizio alle due tombe.

S. A. R. il Duca d'Aosta, accompagnato alla stazione dal generale Brusati, partì ieri sera, alle ore 20,15, per Torino.

Pellegrinaggio nazionale al Pantheon. — Alle Associazioni civili e militari ed ai cittadini di Roma è stato

diramato, dal Comitato per il pellegrinaggio nazionale al Pantheon per il XXV anniversario della morte di Vittorio Emanuele II, un manifesto col quale s'invitano a concorrere in grande numero alla patriottica dimostrazione che si svolgerà il 9 gennaio al Pantheon.

Coloro che intendono aderirvi potranno rivolgersi tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 alla sede del Comitato, in piazza Cairoli, 18.

Pagando 20 centesimi si ha diritto alla tessera ed alla medaglia commemorativa; per avere tale facilitazione è necessario appartenere ad una Società aderente ed inviare l'adesione per suo mezzo; i privati pagheranno invece una lira.

Per sopperire alle spese del pellegrinaggio le Società dovranno pagare 3 lire; esse dovranno inoltre impegnarsi di partecipare alla cerimonia con una rappresentanza con bandiera.

Benemeriti dell'istruzione. — È stata conferita la medaglia d'argento dei benemeriti dell'istruzione popolare a Giovanni La Ferla maestro in Siracusa.

E quella di bronzo a Gaetano Tabacco maestro e direttore in Sortino; Roberto Gallo, maestro in Buccino; Aristodemo Pancaldi maestro in Carrara; Raffaele Mentucci, maestro in Piazza al Serchio.

Trattato commerciale austro-italiano. — L'*Agenzia Stefani* pubblica:

« L'Ambasciatore d'Austria-Ungheria, barone Pasetti, per incarico avutone dal suo Governo, ha denunziato, con Nota ufficiale, il trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria del 6 dicembre 1891, il quale cesserà così di essere in vigore col 31 dicembre 1903.

La denuncia è espressamente motivata con l'impossibilità, in cui il Governo austro-ungarico dichiara trovarsi anche per considerazioni internazionali, di mantenere in vigore la clausola per i vini oltre il 31 dicembre 1903 ».

Per l'emigrazione nell'Africa del Sud. — Il R. commissariato per l'Emigrazione comunica la seguente avvertenza:

« Le persone che desiderano recarsi nel Transvaal o nell'Orange dovranno fare domanda dei necessari permessi all'*Ufficio dei permessi* del Transvaal e della Colonia di Orange (*Transvaal and Grange Rive Coonly Permit Office*) del porto, al quale esse intendono sbarcare.

« Tali domande di permesso rimangono soggette ad eventuale rifiuto dei Governi del Transvaal e della Colonia di Orange. Pertanto allo scopo di evitare disinganni e ritardi, è da consigliarsi agli interessati di accertarsi, prima di prendere imbarco per il Sud-Africa, presso l'*Ufficio dei permessi* nel porto di arrivo, se tali permessi saranno loro accordati.

« Le persone che entrassero nel Transvaal o nell'Orange senza i debiti permessi. potranno ricevere ordine di partire, e, in caso di rifiuto, potranno essere assoggettati a multa ed al carcere.

Esposizione nazionale di Milano. — Il Comitato per l'Esposizione di Milano nel 1905 ha aperto un concorso fra gli artisti italiani per il progetto generale dell'Esposizione da tenersi in Milano l'anno 1905.

Un premio di lire cinquemila verrà assegnato al progetto giudicato ottimo: un premio di lire duemila verrà assegnato al progetto che seguirà in merito.

Il primo premio, nel caso di pregi equivalenti potrà essere diviso in due di lire duemilacinquecento cadauno.

I progetti premiati resteranno di assoluta proprietà del Comitato, il quale potrà giovarsene per l'esecuzione senza che gli autori possano reclamare qualsiasi indennità o compenso.

Elezione politica. — *Collegio di Varese.* — Risultato definitivo. — Inscritti 10861. — Votanti 5990. — Il prof. Luigi Maria Bossi ebbe voti 2301, l'avv. Carlo Bizzozero ne ebbe 2018 e l'avv. Gerolamo Piccinelli 1463.

Voti nulli, dispersi o contestati 188.

Fu proclamato il ballottaggio fra il prof. Bossi e l'avv. Bizzozero.

Marina militare. — Il R. incrociatore *Carlo Alberto*, giunse l'altra notte a Saint Thomas (Antille danesi) e ne ripartirà oggi per la Guayra (Venezuela).

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Capri* e *Ruffaele Rubattino* della N. G. I. proseguirono il primo da Penang per Bombay ed il secondo da Porto-Said per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 29. — Ieri alle ore 5,30 pom. il ministro degli affari esteri russo, conte di Lamsdorff, è partito per Vienna.

Lungo il percorso dal palazzo del Principe alla stazione, il conte di Lamsdorff fu acclamato da un'enorme folla.

Il Principe Ferdinando col suo seguito, i ministri ed il personale dell'Agenzia diplomatica russa hanno accompagnato il conte di Lamsdorff fino alla stazione di frontiera di Zari-Brod.

Il Principe Ferdinando ha regalato al ministro degli affari esteri russo una tabacchiera d'oro che porta in diamanti le cifre del Principe.

Durante il soggiorno del conte di Lamsdorff a Sofia è stato dato al palazzo del Principe un pranzo in suo onore, seguito da un ricevimento, al quale sono stati invitati tutti gli uomini politici.

Il presidente del Consiglio, Danew, ha dato in onore del conte di Lamsdorff una colazione al Ministero degli affari esteri, alla quale ha assistito anche il Corpo diplomatico.

DELHI (INDIA), 29. — Il Vicerè delle Indie, lord Curzon, accompagnato dal duca e dalla duchessa di Connaught e circondato da straordinaria pompa orientale, ha fatto oggi il suo solenne ingresso in questa città, ove sarà tenuto il grande *durbar* per la cerimonia della proclamazione di Edoardo VII ad Imperatore delle Indie.

GINEVRA, 29. — La polizia crede di essere sulle traccie dell'individuo che collocò la bomba alla cattedrale di *Saint-Pierre* ed ha inviato in tutte le direzioni il ritratto e le indicazioni necessarie per arrestarlo.

L'autore dell'attentato sarebbe uno straniero, che lasciò Ginevra poco tempo dopo l'esplosione della bomba.

PARIGI, 29. — La vedova Hmbert ha ottenuto dal giudice istruttore il permesso di comunicare coi suoi parenti detenuti.

Essa è uscita dalla *Concièrgerie* alle 10,30 insieme con sua nipote Eva, che ha condotto in casa sua.

GINEVRA, 29. — Si annuncia che l'autore dell'attentato alla cattedrale di *Saint-Pierre* è stato arrestato a Saint-Blaise, presso Neuchâtel.

È un certo Chachello ed è pazzo. Egli ha confessato il suo delitto ed ha dichiarato di non avere avuto complici.

VIENNA, 29. — La *Wiener Zeitung* annunzia che l'Imperatore ha accettato la rinunzia dell'Arciduca Leopoldo Ferdinando al rango ed alla qualità d'Arciduca e gli ha dato il permesso di portare d'ora in poi il nome di Leopoedo Woelfling.

S. M. ha ordinato di radiare l'Arciduca dalla lista dei Cavalieri del Toson d'oro e dai ruoli dell'esercito.

VIENNA, 29. — Il Ministro degli affari esteri russo, conte di Lamsdorff, è arrivato stasera.

TANGERI, 29. — Si assicura che il Sultano sarebbe rientrato nel suo palazzo a Fez con tutta l'artiglieria e tutte le munizioni disponibili.

Il palazzo è fortemente barricato, perchè si teme che i ribelli attacchino la città.

MADRID, 29. — Il Re ha chiamato il Ministro della guerra,

generale Linares, ed il Ministro della marina, Sanchez Toca, per conferire con essi circa la questione marocchina.

Il Consiglio dei ministri è convocato per domani.

Il Governo ha deciso di riunire le truppe di Malaga, Cadice ed Algeciras, onde tenerle pronte a rinforzare, al primo avviso, le guarnigioni di Ceuta e Melilla, quantunque queste sieno sufficienti a respingere qualunque attacco.

Il Consiglio dei ministri ha deciso d'inviare l'incrociatore *Infanta Isabel* sulle coste del Marocco per proteggere i sudditi spagnuoli.

Il presidente del Consiglio, Silvela, interrogato, disse che il ministro degli affari esteri del Marocco, Abdelkerim-Ben-Sliman, crede che la situazione non sia disperata, perchè la disfatta delle truppe del Sultano si deve attribuire ad una sorpresa e non ad una seria battaglia.

VIENNA, 30. — L'ambasciatore di Germania, conte de Wedel, ha ricevuto la visita dell'ambasciatore d'Italia, conte Nigra.

GORIZIA, 30. — La Dieta ha approvato una mozione contro il rinnovamento della clausola pei vini italiani.

BERNA, 30. — L'anarchico arrestato, che confessò di avere collocato una bomba presso la porta della Cattedrale di Saint-Pierre a Ginevra, è certo Marchetti.

Questi venne condotto a Neuchatel e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

CARACAS, 30. — La voce sparsa dai giornali degli Stati-Uniti circa uno sbarco di fanteria di marina inglese è falsa.

PARIGI, 30. — Un dispaccio da Malta al *Figaro* annunzia che le navi da guerra inglesi *Bacchante*, coll'ammiraglio Walker, *Canofrons*, *Victorions* e *Diana* sono partite per il Marocco.

MADRID, 30. — Secondo notizie dal Marocco, il Sultano avrebbe tentato di fuggire da Fez ma sarebbe stato respinto dai partigiani del pretendente.

GUAYAQUIL, 30 — Iersera fu avvertita in città una scossa di terremoto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 29 dicembre 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	756,9.
Umidità relativa a mezzodì	77.
Vento a mezzodì	S
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 11°,9. Minimo 7°,6.
Pioggia in 24 ore	gocce.

Li 29 dicembre 1902.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Grecia, minima di 719 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 3 mill. al S fino a 7 mill. al Nord, temperatura aumentata; alcune pioggiarelle sull'alta Italia.

Stamane: cielo quasi ovunque nuvoloso, qualche pioggia al NW; venti deboli settentrionali al NE, deboli o moderati prevalentemente del 3° quadrante altrove.

Barometro: minimo a 760 al NW, massimo a 765 sul Jonio.

Probabilità: venti deboli o moderati meridionali; cielo nuvoloso o coperto; alcune pioggie specialmente sull'Italia superiore; mare mosso o alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 29 dicembre 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	18 8	8 5
Genova	coperto	legg. mosso	11 8	10 0
Massa Carrara	coperto	calmo	6 3	6 3
Cuneo	coperto	—	6 3	1 4
Torino	nebbioso	—	2 6	— 0 3
Alessandria	coperto	—	2 6	1 8
Novara	piovoso	—	6 3	0 0
Domodossola	coperto	—	7 0	— 1 0
Pavia	piovoso	—	3 3	2 0
Milano	coperto	—	6 4	2 3
Sondrio	coperto	—	6 9	0 0
Bergamo	piovoso	—	5 0	1 4
Brescia	nebbioso	—	7 0	3 1
Cremona	nebbioso	—	2 7	1 8
Mantova	coperto	—	4 0	1 8
Verona	nebbioso	—	7 1	2 5
Belluno	coperto	—	2 0	— 1 6
Udine	coperto	—	6 5	2 6
Treviso	coperto	—	7 0	3 8
Venezia	nebbioso	calmo	6 6	3 0
Padova	nebbioso	—	7 1	3 0
Rovigo	coperto	—	12 0	1 5
Piacenza	nebbioso	—	2 6	— 2 7
Parma	nebbioso	—	2 7	— 1 3
Reggio Emilia	coperto	—	2 5	— 4 0
Modena	coperto	—	—	— —
Ferrara	nebbioso	—	3 4	— 1 0
Bologna	coperto	—	6 2	0 2
Ravenna	coperto	—	4 8	— 1 4
Forlì	coperto	—	5 4	0 2
Pesaro	coperto	calmo	10 7	9 0
Ancona	coperto	calmo	11 5	5 7
Urbino	coperto	—	10 2	6 1
Macerata	1/2 coperto	—	12 6	7 6
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	12 8	3 5
Perugia	coperto	—	8 0	5 0
Camerino	coperto	—	10 2	6 0
Lucca	coperto	—	10 6	6 2
Pisa	coperto	—	12 0	7 6
Livorno	coperto	calmo	12 8	10 8
Firenze	piovoso	—	8 0	6 8
Arezzo	coperto	—	9 3	4 8
Siena	coperto	—	11 0	6 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	11 6	7 6
Teramo	velato	—	12 3	4 6
Chieti	1/4 coperto	—	12 0	6 0
Aquila	1/4 coperto	—	8 7	4 2
Agnone	coperto	—	8 3	4 9
Foggia	1/4 coperto	—	15 2	5 8
Bari	coperto	calmo	13 8	5 6
Lecce	coperto	—	15 9	8 4
Caserta	3/4 coperto	—	12 6	9 3
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	12 5	10 7
Benevento	coperto	—	12 9	7 0
Avellino	coperto	—	11 0	8 4
Caggiano	nebbioso	—	8 2	4 3
Potenza	3/4 coperto	—	8 4	4 7
Cosenza	sereno	—	13 5	5 5
Tiriolo	nebbioso	—	7 7	— 2 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	15 0	10 0
Trapani	coperto	calmo	16 5	12 6
Palermo	coperto	legg. mosso	17 6	10 2
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	15 0	12 0
Caltanissetta	nebbioso	—	12 0	6 0
Messina	coperto	calmo	16 0	9 1
Catania	piovoso	legg. mosso	15 3	8 8
Siracusa	1/2 coperto	calmo	13 9	7 2
Cagliari	coperto	legg. mosso	15 5	0 5
Sassari	3/4 coperto	—	12 0	7 8

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*